



Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Permessi legge 104 docenti e ATA

Il **dipendente** della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei **tre giorni** di permesso retribuito, oppure di **2 ore** di permesso orario giornaliero retribuite.

Tali ore sono equiparate a quelle per l'allattamento e ne prevedono analoga distribuzione:

- 2 ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle 6 ore;
- 1 una ora al giorno per un orario inferiore alle 6 ore.

Art. 33, c.6 della L.104 del 1992

Circolare INPDAP n. 49 del 2000;

Circolare INPDAP n. 33 del 2002

Soggetti legittimati ad assistere il familiare disabile

La nuova normativa ([L.183/2010](#) e [D.Lvo 119/2011](#)) introduce il concetto di “**referente unico**” ovvero di unico soggetto che si occupa del disabile.

Ai fini del diritto di fruire dei permessi sono stati eliminati dalla legge i requisiti e i concetti di **convivenza**, della **continuità** e dell'**esclusività**.

La [Circolare INPS 90/2007](#) riportando numerose sentenze sull'argomento afferma: “a nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario ; la persona con disabilità in situazione di gravità può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge”.

Soggetti legittimati ad assistere il familiare disabile

- **Coniuge e parenti ed affini** entro il secondo grado.
- Deroghe: parenti e affini entro il **terzo grado** se i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i **65 anni** di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti (devono essere documentate).
- ad esclusione dei genitori, che possono fruire **alternativamente** dei permessi lavorativi, negli altri casi **un solo lavoratore può accedere** all'agevolazione (non è ammessa l'alternatività nemmeno in mesi diversi).

Permessi legge 104 docenti

I 3 giorni di permesso sono disciplinati dall'art. 15, c.6, del CCNL 2007.

«essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti»

Programmazione dei permessi

L'Inps -circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011:

*“Il **dipendente** è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa **programmazione**”.*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Le programmazioni mensili di fruizione dei permessi potrebbero essere riviste e riorganizzate solo in dimostrate situazioni di **urgenza**, al fine di *“evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione”*,.

Permessi per assistenza- ATA

- 1.«I dipendenti ATA hanno diritto (..) a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, c.3, della l.104/92. Tali permessi (..) possono essere utilizzati ad ore nel **limite massimo di 18 ore mensili**.
- 2.«Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente predispone, di norma, una **programmazione mensile** dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese».
3. «in caso di **necessità ed urgenza**, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso»

Art. 32 CCNL 2016/18

Documentazione per i permessi legge 104

Per usufruire dei tre giorni di permesso, il personale deve presentare a scuola, la seguente documentazione:

- **certificazione ASL** dalla quale risulti che il **familiare assistito** si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c.3, della legge 104/92;
- **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l'unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
- **dichiarazione** (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l'esistenza in vita del familiare disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
- **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap.

Impossibilità degli altri familiari ad assistere il disabile

Nella legge **non** è indicato che il parente o affine **entro il secondo grado** per fruire dei 3 gg. al mese debba produrre a corredo della richiesta le autocertificazioni degli altri familiari nelle quali deve essere indicata l'impossibilità di assistere il disabile, e che queste eventuali loro motivazioni possano essere valutate dall'Amministrazione.

Pertanto, se a richiedere il permesso è per esempio un affine di I grado (es. la nuora che assiste la suocera) questi non deve dimostrare che eventuali altri parenti (es. di I grado) non possano assistere il disabile.

La scuola non può richiedere delle autocertificazioni che attestino la non possibilità degli altri familiari ad occuparsi del disabile.

Legge 104/92, novellata dalla legge n. 183/2010 e dal D.Lvo 119/2011

Impossibilità degli altri familiari ad assistere il disabile

I casi in cui è necessario produrre autodichiarazioni o documentazioni di altri familiari:

- nel caso il richiedente sia un **parente o affine di terzo grado**. In questo caso è lecito da parte della scuola richiedere un'attestazione da cui si evinca chiaramente che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla legge (genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti).

Obblighi del dirigente scolastico

Circolare INPS n. 53/2008 “sul datore di lavoro incombe il **diritto-dovere di verificare** in concreto l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei requisiti di legge”.

L’amministrazione che riceve l’istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve **verificare l’adeguatezza e correttezza** della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l’integrazione.

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere **periodicamente monitorati** al fine di ottenere l’aggiornamento della documentazione e verificare l’attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell’istanza (es. chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave **rivedibile**).

Casi particolari

Circolari INPS e Funzione Pubblica: per **ricovero** a tempo pieno si intende quello, per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Circolare INPS n. 32/2011 (si riferisce sia ai permessi che al congedo straordinario) dispone delle **deroghe**:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (**messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010**);
- ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (**Circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3**);
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile per il quale risulti **documentato dai sanitari** della struttura il **bisogno di assistenza** da parte di un genitore o di un familiare.

Rivedibilità dell'handicap e fruizione dei permessi

La **Legge n. 114/2014, art.25**, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia **prevista rivedibilità** conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”; che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’INPS”.

Pertanto in attesa del nuovo accertamento dell’INPS vengono **conservati tutti i diritti acquisiti** in materia di benefici.

Successivamente si dovrà presentare il nuovo verbale con l’accertamento dello stato di handicap grave. Se la Commissione medica non conferma la disabilità, in caso di verbale rivedibile, si interromperà immediatamente la fruizione dei benefici.

Assistenza a distanza superiore a 150 Km

“Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al c.3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.

La finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla **residenza** (o l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), mentre non è possibile considerare il domicilio.

Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2012

Circolare INPS, 24 luglio 2012, n. 100

Circolare INPS, 6 marzo 2012, n. 32

Assistenza a più persone disabili in situazione di gravità

“Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine **entro il primo grado** oppure **entro il secondo grado** qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

In base a tale norma non è ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii o bisnonni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o abbiano compiuto i 65 anni.

Art. 6 del d.lgs. n. 119/2011

Circolari INPS, 6 marzo 2012, n. 32

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n.1

Assistenza a più persone disabili in situazione di gravità

Esempio:

È possibile assistere il proprio **coniuge** e nello stesso tempo un **figlio** (entrambi I grado) oppure il proprio genitore e il proprio figlio/coniuge;

non è ammessa la fruizione dei permessi per assistere il proprio figlio (I grado) e la propria zia (III grado);

risulta “condizionato” il permesso se si assistono due parenti affini entrambi di II grado (fratello – cognato) o se il “secondo” permesso è richiesto per un parente affine di II grado (primo permesso per il figlio, che è I grado, e secondo permesso per il fratello o la nonna che sono di II grado).

Permessi legge 104 e part time

Con la sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte ha confermato l'interpretazione già espressa nella precedente sentenza n. 22925/2017 la quale aveva stabilito che non vi è riproporzionamento dei tre giorni di permesso legge 104/92, per il dipendente che abbia un contratto di part time verticale, qualora la sua prestazione lavorativa sia espletata per un **numero di giornate superiori al 50%** rispetto all'ordinario orario lavorativo in regime di full time.

Permessi legge 104 e part time

Settimana corta su 5 giorni

- in regime di part time verticale di 3 giorni su 5 lavorativi: i 3 gg. di permesso mensile 104/92 spettano per intero e non vanno ridimensionati proporzionalmente perché la prestazione lavorativa supera il numero di giornate pari al 50% (sono infatti 3 giorni su 5).

Settimana intera su 6 giorni

- personale ATA che, nel caso più comune, fruisce di 3 giorni di part time verticale (18 ore) su 6 giorni lavorativi, in questo caso i 3 giorni di permesso legge 104/92 andranno ridimensionati proporzionalmente (siamo infatti nel limite del 50%).

Il personale (sia docente che ATA) che svolge la settimana intera su 6 giorni dovrebbe avere un part time su 4 giorni per aver diritto a tutti i 3 giorni mensili.